

Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
n. 66 del 6/12/2023
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 87/2024)

**Ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi nella frazione di Borrano del comune di Civitella del Tronto”**

ORDINANZA SPECIALE 6 dicembre 2023, n. 66
“Interventi nella frazione di Borrano del comune di Civitella del Tronto”
(GU n.26 del 1-2-2024)

ORDINANZA SPECIALE 27 giugno 2024, n. 81
“Modifiche e integrazioni all’Ordinanza Speciale n. 66 del 6 dicembre 2023”
(GU n.204 del 31-8-2024)

Ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024
“Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 80 del 26 giugno 2024, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 66 del 6 dicembre 2023, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 29 del 31 dicembre 2021”
(GU n. __ del __-__-202__)

INDICE

Articolo 1 (Disposizioni relative al movimento franoso della frazione di Borrano del comune di Civitella del Tronto).....	4
Articolo 2 (Efficacia)	6

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi nella frazione di Borrano del comune di Civitella del Tronto”
(GU n.26 del 1-2-2024)**

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”*;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, secondo cui *“il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,*

individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

Vista e considerata l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i. recante la “*Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata*”;

Preso atto dell’ Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 tra la Regione Abruzzo – centro operativo regionale di protezione civile e l’università degli studi “G. D’annunzio” di Chieti – Pescara dipartimento di ingegneria e geologia per le attività di studio ed indagine sui fenomeni franosi di seguito specificati: frazione Castelnuovo del comune di Campi (TE), frazioni Ponzano e Borrano del comune di Civitella del Tronto;

Visto il Decreto Commissariale n. 190 del 15 marzo 2023 recante “*Approvazione schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 per la “Definizione degli studi di approfondimento e l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione nella frazione Borrano del Comune di Civitella del Tronto (TE)”*”.

Considerato che per l’area di Borrano è necessario addivenire in tempi brevi ad una scelta definitiva per avviare la ricostruzione in sito e/o la delocalizzazione;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'imminente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa in data 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Articolo 1

(Disposizioni relative al movimento franoso della frazione di Borrano del comune di Civitella del Tronto)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esecuzione degli interventi di ricostruzione privata nella zona interessata da fenomeni franosi della frazione di Borrano del comune di Civitella del Tronto, così come individuata con lo studio di approfondimento geofisico condotto dal Dipartimento di Scienze della Salute e del Territorio dell'Università di Chieti-Pescara in collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le Amministrazioni interessate.
2. La zona di dissesto è perimetrata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in conformità alle risultanze dello studio di approfondimento di cui al comma 1.
3. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 18-decies del decreto-legge n. 8 del 2017, gli edifici privati ubicati nella zona dichiarata in frana e perimetrata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, sono demoliti e delocalizzati secondo le modalità e i criteri previsti dal Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022, nei limiti di compatibilità e salvo quanto previsto nel presente articolo.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma che precede, non è richiesta la dichiarazione di inagibilità dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, né la sua classificazione come non utilizzabile secondo la procedura FAST di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016. A tal fine, l'adozione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione degli immobili, nonché della fruizione delle misure di sostegno alla popolazione coinvolta.

5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto di delocalizzazione, ovvero per l'acquisto di immobile alternativo alla delocalizzazione, è determinato ai sensi degli articoli 23, 29 e 30 del Testo unico della ricostruzione privata. Si applicano gli incrementi, le maggiorazioni e le ulteriori disposizioni previste dai richiamati articoli 23, 29 e 30. In deroga a quanto disposto dagli articoli 41 e 44 del Testo unico della ricostruzione privata, nel costo ammissibile per la ricostruzione degli edifici e nel limite del contributo parametrico spettante, sono compresi gli interventi di ricostruzione delle recinzioni ove esistenti.¹
- 5-bis. Per gli edifici in corso di costruzione, nonché per quelli privi dei requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerati agibili e utilizzabili a fini abitativi e produttivi in quanto collabenti, fatiscenti o privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), è riconosciuto un contributo nella misura prevista dalla Tabella 6a degli Allegati 4 e 5 al Testo unico della ricostruzione privata per i soli interventi di demolizione, rimozione dei materiali e pulizia dell'area. Per l'accertamento dello stato di collabenza, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale di gruppo F, si applica la Tabella dell'Allegato 14 al TURP.²
- 5-ter. L'istanza per la concessione dei contributi deve essere presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario Straordinario entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di notificazione dell'ordinanza sindacale di sgombero di cui al comma 4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dalla fruizione delle ulteriori misure di assistenza alloggiativa eventualmente percepite dal soggetto interessato.³
- 5-quater. In favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento, dei comodatari o degli assegnatari delle unità immobiliari oggetto di delocalizzazione ai sensi del presente articolo, è riconosciuto un contributo per traslochi e/o depositi dei mobili e delle suppellettili contenuti negli immobili dichiarati inutilizzabili e sgomberati, secondo le modalità e i criteri previsti dall'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.⁴
6. Per il coordinamento degli interventi di cui ai commi che precedono⁵ è individuato l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo Sisma 2016 che opera secondo le procedure, le modalità e i termini indicati nel Testo unico della ricostruzione privata.
7. In attuazione delle risultanze scientifiche dello studio di cui al comma 1 e al fine della messa in sicurezza della porzione di area interessata dal dissesto e non delocalizzata, nonché delle infrastrutture ivi presenti, è individuato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi strutturali di mitigazione del movimento franoso, per un importo pari ad euro 5.500.000,00, descritto nell'Allegato sub 1) alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.⁶
8. Il Comune di Civitella del Tronto⁷ è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 7 e per l'esecuzione degli interventi può applicare, senza pregiudizio delle facoltà e delle deroghe già previste a legislazione vigente, le norme di semplificazione ed accelerazione previste

¹ Comma sostituito dall'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

² Comma aggiunto dall'art. 1 c. 2 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

³ Comma aggiunto dall'art. 1 c. 2 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1 c. 2 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

⁵ Parole sostituite dall'art. 1 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

⁷ Parole sostituite dall'art. 5 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 87 del 3/10/2024.

dal combinato disposto dell'articolo 6 dell'Ordinanza Speciale n. 52 del 26 luglio 2023 e dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023.⁸

9. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Abruzzo – Vice Commissario è delegato per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione del progetto di cui al comma 7 e per l'emissione del decreto di concessione del contributo.⁹
10. Le economie derivanti dal ribasso d'asta della gara delle opere di cui al comma 7 possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e in mancanza dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario Straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.¹⁰

Articolo 2

(Efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

⁸ Comma aggiunto dall'art. 1 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 1 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 1 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 81 del 27/6/2024.